

AZIENDA SCUOLA

È il monito che arriva dai giudici interpellati per chiarire la portata del decreto Brunetta

Il contratto d'istituto sopravvive

Si può trattare anche dopo la riforma. Dubbi sulle materie

di Antimo Di Geronimo

Il decreto Brunetta non cancella la contrattazione integrativa di istituto. È questo il dato affermato univocamente dai giudici del lavoro con le varie sentenze già emesse sulla questione. Ma non c'è accordo tra i magistrati su quali siano le materie effettivamente sopravvissute dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo 150/2009.



Opinioni discordanti sussistono anche sulla questione della immediata percettività del decreto. Vale a dire, sul fatto che le nuove norme debbano essere applicate immediatamente oppure si debba attendere la modifica degli accordi nazionali a monte della contrattazione di istituto. I vari orientamenti possono essere riassunti in 2 filoni. Il primo afferma che il decreto Brunetta esiste e cancella i contratti; il secondo che esiste ma non cancella proprio tutto. Anzi, secondo alcuni, non cancella proprio niente. Ai due estremi si colloca la stessa amministrazione scolastica. Che ha prodotto alcune interpretazioni, talvolta diametralmente opposte. Prima che la diatriba cominciasse ad agitare gli animi, il ministero dell'istruzione aveva tentato di buttare acqua sul fuoco con la nota

8578 del 23.9.2010. Con tale provvedimento l'amministrazione scolastica aveva spiegato ai dirigenti di avere chiesto un parere alla Funzione pubblica. Ma nel frattempo la contrattazione di istituto avrebbe dovuto svolgersi regolarmente. A un certo punto, però, l'ufficio scolastico regionale del Veneto (439/2011) è intervenuto di propria iniziativa, affermando che la contrattazione non doveva più avvenire e che le materie originariamente regolate al tavolo negoziale di istituto dovevano ritenersi trasformate in materie di mera informazione sindacale. Dopo di che il ministero è intervenuto nuovamente, l'8 febbraio 2011, con la nota 1042, ribadendo che la contrattazione d'istituto deve svolgersi regolarmente secondo quanto stabilito nel contratto. Insomma, per l'amministrazione centrale la contrattazione esiste e, almeno per ora, non è cambiato nulla. Alcuni dirigenti scolastici, però, hanno ritenuto di comportarsi in modo difforme, e ciò ha ingenerato un forte contenzioso giurisdizionale. Che però non ha prodotto un orientamento univoco. L'ultima pronuncia in ordine di arrivo è del Tribunale di Bologna (decreto 21 marzo 2011), secondo il quale il decreto Brunetta dispiega già effetti, ma non tocca alcun aspetto della contrattazione di scuola. Il decreto vieta la contrattazione sull'organizzazione degli uffici, ma è una cosa diversa dall'assegnazione dei docenti e dei non docenti ai plessi e alle sezioni staccate. Idem per quanto riguarda i criteri di elaborazione dell'orario di lavoro. Insomma, il decreto c'è ma non è cambiato nulla. Non così, invece, il Tribunale di Venezia (decreto 13.03.2011) secondo il quale l'orario di lavoro non può più essere contrattato. Mentre, stando a quello che ha stabilito il Tribunale di Pesaro (417/2010), con una sentenza che riguarda un altro comparto, la contrattazione integrativa non esisterebbe più. Il Tribunale di Torino (sentenza 2680/2010), invece, sostiene il contrario: il decreto Brunetta non può travolgere i contratti perché ciò sarebbe anticostituzionale. Il tutto in controtendenza con quanto affermato dallo stesso Tribunale di Pesaro, che invece invoca la gerarchia delle fonti e afferma che non è la legge che deve adeguarsi al contratto, ma il contrario. Insomma, si naviga a vista e anche questa volta si resta in attesa che la Cassazione faccia luce sulla questione in modo univoco.